

Arcidiocesi di Lecce
Ufficio Scuola
per l'Insegnamento della Religione Cattolica

Allegato n. 2

**Al Direttore dell'Ufficio diocesano
per l'Insegnamento della Religione
Cattolica**

Curia Arcivescovile Piazza Duomo, 1

73100 Lecce

(compilare in **modo riservato** da parte del Parroco di residenza del richiedente e, apponendo sulla busta chiusa, l'indicazione "riservata", consegnare al richiedente o indirizzare la lettera al Direttore dell'Ufficio diocesano per l'Insegnamento della Religione Cattolica dell'Arcidiocesi di Lecce - Piazza Duomo, 1 – 73100 Lecce)

ATTESTAZIONE DI APPARTENENZA ECCLESIALE

**DEL CANDIDATO ALL'IDONEITA' PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA**

DATI ANAGRAFICI

cognome _____ nome _____
nato/a il _____ a _____
residente in via _____ n. _____
comune di _____ c.a.p. _____
parrocchia di _____
diocesi _____

STATO PERSONALE

- celibe/nubile coniugato/a vedovo/a
 separato/a divorziato/a numero figli _____

CONOSCENZA

La persona che si è presentata è da Lei conosciuta:

- molto abbastanza poco per nulla

Nota: per una migliore conoscenza, può allegare una lettera di presentazione eventualmente scritta da un altro sacerdote, sapendo comunque che la responsabilità della presentazione è del Parroco.

CONDIZIONI PER L'IDONEITA' *Dall'Intesa 28 giugno 2012:*

“L'Insegnamento della Religione Cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti Idonei dall'Autorità Ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica”

Dal Codice di Diritto Canonico:

Can. 804 - § 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola; ... spetta al Vescovo diocesano ... vigilare su di essa.

§ 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti di religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

Can. 805 – E' diritto dell'Ordinario del luogo per la propria Diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure esigere che siano rimossi.

Dalla Delibera n. 41 della CEI approvata dalla XXXII Assemblea Generale 14-18 maggio 1990:

“L'Ordinario del luogo che riceva da parte dei fedeli domanda per il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare Religione Cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare, l'Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per *retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica*”

Dopo un colloquio personale con il candidato/a, Lei può dire che la persona che presenta vive uno stile di vita consono a quanto citato sopra?

SI NO

Perché

In particolare, quale parere può esprimere per quanto riguarda:

Impegno ecclesiale: coinvolgimento nella vita pastorale della Parrocchia

- servizio di catechista animatore Caritas
- animatore della liturgia, animatore Missionarietà
- animatore gruppo _____ membro del C.P.P. / C.P.A.E.

Testimonianza di vita cristiana:

coerenza con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale
